



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TRENTO

nella persona dei signori magistrati

dott. Luciano Spina	Presidente
dott. Massimo Morandini	Giudice
dott. Benedetto Sieff	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento unitario n. 39 / 2025, e precisamente nel **procedimento di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 39-1/ / 2025** instaurato su ricorso di:

RAFFAELE D'AGOSTINO (C.F. DGSRFL68H17L063T),

con l'avv. GIANLUCA PINAMONTI;

DEBITORE

\* \* \*

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dagli atti non emerge che il ricorrente debitore sia assoggettato alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile e da leggi speciali per i casi di crisi o di insolvenza.

Il ricorso risulta corredato della relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.c.i.i., nella quale si dà riscontro della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda, illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. La relazione indica le



cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, La relazione, nella sua versione aggiornata depositata il 12.12.2025 a seguito del provvedimento del giudice relatore del 14.11.2025, contiene l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, ai sensi degli artt. 268, comma 3 e 269, comma 2 c.c.i.i..

Deve dunque darsi seguito alla domanda subordinata di apertura della propria liquidazione controllata presentata dal debitore, e non a quella formulata in via principale di esdebitazione ex art. 283 c.c.i.i., atteso che esigenze di ordine sistematico impongono di coordinare la previsione di cui all'art. 283, comma 4, c.c.i.i. con quelle di cui agli artt. 269, comma 2 e 268, comma 3, c.c.i.i., venendo concretamente in essere un sistema di alternatività tra liquidazione controllata ed esdebitazione del debitore incapiente.

Dalla suddetta relazione dell'OCC risulta che il debitore versa in stato di sovraindebitamento.

Compete al giudice delegato stabilire i limiti di cui all'art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i.i., occorrendo assicurare un giudizio correlato alla mutevole situazione del debitore rilevata sulla base delle successive acquisizioni dell'organo liquidatore, analogamente a quanto stabilito, in caso di liquidazione giudiziale, dall'art. 146, comma 2, c.c.i.i..

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:

dichiara l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato RAFFAELE D'AGOSTINO, e conseguentemente:

- a) nomina giudice delegato per la relativa procedura il dott. Benedetto Sieff;
- b) nomina liquidatore l'OCC;



- c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di quarantacinque giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i.;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
  - 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
  - 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
  - 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
  - 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
  - 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- g) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, \*\* nonché la pubblicazione della sentenza presso il registro delle imprese;

Trento, 21/01/2026



Il Giudice estensore  
Benedetto Sieff

Il Presidente  
Luciano Spina

